

**REPUBBLICA ITALIANA****LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAFFAELE FRASCA

- Presidente -

Dott. ENRICO SCODITTI

- Consigliere -

Dott. EMILIO IANNELLO

- Consigliere -

Dott. MARCO DELL'UTRI

- Rel. Consigliere -

Dott. STEFANIA TASSONE

- Consigliere -

Oggetto

LOCAZIONE AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITA- ZIONE

Adunanza del 8/06/2023 – CC

R.G.N. 1974/2020

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1974/2020 proposto da:

ROBERTO

S.R.L., in persona del legale rappresentante, elett.te

dom.ta in

;

- ricorrente -**contro**

PALAZZO

FINANZIARIA S.P.A., in persona del legale rappresen-

tante, elett.te domiciliata in

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2476/2019 della CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
depositata il 5/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8/06/2023 dal
Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;



Rilevato che,

con sentenza resa in data 5/11/2019, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, rilevata la validità e l'efficacia della disdetta comunicata dalla società locatrice, Palazzo Finanziaria s.p.a., alla conduttrice, Roberto Biagini s.r.l., ha accertato l'intervenuta scadenza, alla data del 30/09/2017, del contratto di locazione ad uso diverso da quello di abitazione concluso tra le parti;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha sottolineato come la disdetta contrattuale inviata dalla società locatrice alla Roberto s.r.l. in data 20/4/2016 dovesse ritenersi pienamente valida, efficace e tempestiva, atteso che la Palazzo Finanziaria s.p.a. aveva effettivamente inviato detta disdetta presso la sede legale della società conduttrice, nonostante quest'ultima, proprio in data 20/4/2016 (ossia nello stesso giorno in cui la locatrice aveva inviato la disdetta), avesse trasferito altrove detta sede legale;

al riguardo, la circostanza che la s.r.l. non avesse comprovato l'avvenuta tempestiva iscrizione nel registro delle imprese del trasferimento della sede legale prima dell'invio della disdetta contrattuale presso l'originaria sede legale della Roberto s.r.l. era valsa a escludere l'opponibilità di tale variazione nei confronti della locatrice;

peraltro, la circostanza che la missiva contenente tale disdetta fosse stata ritirata, in data 28/4/2016, dal titolare dello studio commercialistico presso il quale era stata collocata la precedente sede legale della Roberto s.r.l., valeva a confermare per altra via la correttezza del recapito della disdetta presso la sede legale della conduttrice, dovendo ritenersi del tutto indifferente la circostanza dell'avvenuta pregressa interruzione dei rapporti professionali tra la Roberto



s.r.l. e il titolare del ridetto studio commercialistico, mai adeguatamente portata a conoscenza della Palazzo Finanziaria s.p.a.;

avverso la sentenza d'appello, la Roberto s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di sette motivi d'impugnazione;

la Palazzo Finanziaria s.p.a. resiste con controricorso;

la trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. ed il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni;

la Roberto s.r.l. ha depositato memoria, provvedendo altresì alla produzione, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., della sentenza di primo grado emessa sul giudizio di querela di falso intercorso tra le parti, dell'atto di citazione per revocazione della sentenza qui impugnata e dell'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Firenze ha sospeso il giudizio per revocazione;

considerato che,

con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1334, 1335 e 2193 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che la società locatrice avesse effettivamente comunicato la disdetta del contratto di locazione concluso tra le parti presso l'indirizzo effettivo della società conduttrice, tale essendo, secondo la società ricorrente, quello identificabile al momento del recapito della comunicazione e non già quello esistente al momento della spedizione (con la conseguente insussistenza, nella specie, dei presupposti per l'applicazione della presunzione di cui all'art. 1335 c.c.); e per aver omesso di rilevare come, una volta iscritto il trasferimento della sede legale di una società di capitali nel registro delle imprese (come avvenuto nel caso di specie), cessi ogni legame con la precedente sede legale, salva la prova contraria, da porsi a carico del mittente, della persistente possibilità di avvalersi della presunzione di cui all'art. 1335 c.c., a nulla rilevando lo



stato soggettivo del mittente che confidi nel mantenimento della medesima sede legale della società destinataria anche nel periodo intercorrente tra la spedizione della comunicazione ed il suo recapito;

il motivo è infondato;

osserva il Collegio come, attraverso la proposizione della censura in esame, la società ricorrente ponga, in linea preliminare, la risoluzione della questione concernente l'esatta identificazione concettuale della nozione, *ratione temporis*, dell'indirizzo del destinatario di una comunicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1335 c.c.;

in particolare, il punto controverso risulterebbe consistere nell'eventuale identificazione di tale indirizzo con quello del destinatario al momento della spedizione della comunicazione allo stesso destinata, ovvero con l'indirizzo del destinatario al momento del recapito di detta comunicazione;

a tale riguardo, se, nella normalità dei casi, i due indirizzi tenderanno a coincidere (per la brevità del tempo che intercorre tra la spedizione e il recapito di una medesima comunicazione), nel caso in cui i due indirizzi non dovessero coincidere (ad es. perché il destinatario della comunicazione ha provveduto a modificare il proprio indirizzo in un tempo intercorrente tra i due momenti in esame) il tema acquista una sua concreta rilevanza; tanto più nel caso di specie, in cui si assume che la modificazione dell'indirizzo del destinatario sia avvenuta, non già tra l'uno e l'altro momento, ma in (sostanziale) coincidenza con il primo momento, ossia in coincidenza con il giorno della spedizione della comunicazione di recesso della Palazzo Finanziaria s.p.a. alla Roberto s.r.l.;

varrà in ogni caso precisare, in termini generali, come, di regola, una comunicazione che giunge a un indirizzo che non è più quello del destinatario si risolverà inevitabilmente in un fallimento pratico, giac-



ché l'incaricato per la consegna (che sia l'ufficiale giudiziario o un ufficiale postale) farà rilevare l'inesistenza del destinatario all'indirizzo contemplato dal mittente, con la conseguenza che la comunicazione dovrà ritenersi effettivamente non giunta all'indirizzo considerato nella spedizione;

da qui, la necessità di precisare ulteriormente come l'eventuale contrapposizione tra un indirizzo del destinatario al momento della spedizione e un (diverso) indirizzo del destinatario al momento della consegna varrà a imporsi effettivamente nei soli casi in cui (per le più svariate ragioni) il plico contenente la comunicazione sia stato effettivamente consegnato o accettato nel luogo di destinazione contemplato dal mittente (come avvenuto nel caso di specie), pur quando tale luogo non sia più l'indirizzo del destinatario;

nel caso di specie, varrà considerare come la concreta vicenda in esame esibisca un aspetto suscettibile di condurre in modo più agevole alla risoluzione della controversia, essendo emerso come il destinatario della comunicazione (una società di capitali, per la quale vige un regime specifico di pubblicità delle modificazioni riguardanti la sede legale ai fini della relativa opponibilità ai terzi), pur avendo modificato la propria sede legale nel medesimo giorno della spedizione della comunicazione ad opera della controparte, non risulta aver reso compiutamente opponibile ai terzi detta modificazione attraverso la relativa iscrizione nel registro delle imprese, atteso che, ferma la certezza dell'avvenuta richiesta di tale iscrizione nello stesso giorno della spedizione della comunicazione, non appare comprovato (né risulta che sia stato censurato in questa sede quanto sul punto asserito dalla corte d'appello circa la mancata prova della circostanza) che il tribunale avesse effettivamente provveduto a iscrivere il cambio di sede della Roberto s.r.l. nello stesso giorno in cui è stata presentata la



corrispondente istanza o, comunque, prima della spedizione della disdetta da parte della società locatrice;

peraltro, pur quando volesse ritenersi effettivamente censurata in questa sede l'affermazione del giudice *a quo*, circa la mancata dimostrazione dell'avvenuta iscrizione del cambio di sede nel registro delle imprese, l'odierna società ricorrente deve ritenersi incorsa nella violazione degli oneri di puntuale e completa allegazione del ricorso imposti dall'art. 366 n. 6 c.p.c., non avendo la Roberto s.r.l. adeguatamente fornito le necessarie indicazioni circa il *quando* e il *quomodo* dell'avvenuta produzione e la conseguente localizzazione del documento (di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata) eventualmente attestante (non solo il giorno, ma anche) l'orario dell'avvenuta iscrizione del cambio di sede della società destinataria nel registro delle imprese;

da tale premessa deriva che la mancata dimostrazione dell'avvenuta iscrizione della modificazione della sede legale della Roberto Biagini s.r.l. nel registro delle imprese prima della spedizione della comunicazione della disdetta da parte della società locatrice, ha determinato (non solo l'impossibilità per la società mittente di tener conto di tale modificazione, ma soprattutto) la piena efficacia (ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c.) dell'attività diretta alla trasmissione del negozio di disdetta, ossia dell'attività diretta a far pervenire la volontà negoziale scritta del mittente al destinatario al fine di renderla efficace (ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c.);

in tal caso, infatti, la mancata dimostrazione dell'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese della variazione della localizzazione legale della società destinataria prima del compimento delle attività di trasmissione della comunicazione, rende inopponibile per legge detta variazione nei confronti dell'autore della comunicazione, dovendo rite-



nersi quest'ultimo pienamente autorizzato a confidare nell'identificazione dell'indirizzo del destinatario con la sede legale comparente nel registro delle imprese al momento della trasmissione della comunicazione;

la vecchia localizzazione resta dunque riferibile al destinatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1335 c.c., potendo confidare, il mittente della comunicazione, sulla stabilità di tale (pur superata) localizzazione per tutto il tempo anteriore al compimento degli oneri di pubblicità imposti dalla legge ai fini dell'opponibilità, ai terzi, della modificazione di detta localizzazione;

un elementare principio di cautela imponeva, dunque, alla società destinataria del recesso di assicurare che gli atti pervenuti presso la vecchia sede, in quanto trasmessi prima dell'iscrizione della variazione della sede nel registro delle imprese, fossero ricevuti colà per suo conto;

ne segue che la disdetta della Palazzo Finanziaria s.p.a., in quanto inviata in epoca (che deve assumersi) anteriore all'iscrizione della modificazione della sede legale della Roberto s.r.l. nel registro delle imprese (e in quanto pervenuta all'indirizzo della vecchia sede della ricorrente), deve ritenersi assistita dalla presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.;

osserva peraltro il Collegio come, in ogni caso, anche al di là del decisivo riferimento ai meccanismi della pubblicità legale (ossia anche al di là della circostanza – dirimente nel caso qui in esame – della mancata dimostrazione dell'antiorità dell'iscrizione della modificazione della sede legale della società destinataria rispetto al momento della spedizione della comunicazione), la corte territoriale abbia in ogni correttamente riconosciuto come l'avvenuta modificazione della sede legale della società destinataria della comunicazione (spedita nello



stesso giorno di detta modificazione) fosse del tutto irrilevante in relazione al buon fine della spedizione avviata verso la sede legale modificata (e qui di fatto consegnata e accettata), dovendo ritenersi rispondente a un elementare canone di ragionevolezza, equilibrio ed equità (oltre che conforme ai doveri di buona fede che presiedono alla valutazione di ogni aspetto della relazione contrattuale), riconoscere che, in tale particolare caso, l'indirizzo a cui si riferisce l'art. 1335 c.c. (al fine di farne discendere l'operatività della presunzione di conoscenza) corrisponda senz'altro all'indirizzo del destinatario della comunicazione al momento della spedizione, poiché, nel conflitto tra le ragioni dei litiganti, è del tutto evidente che, mentre il mittente, nel momento in cui spedisce, non può ragionevolmente ritenersi in grado di assumere contezza del (sostanzialmente) contestuale mutamento di indirizzo del destinatario, quest'ultimo deve, al contrario, considerarsi pienamente in grado di organizzare la propria attività avendo cura di conservare un controllo sull'indirizzo lasciato, al fine di non smarrire le tracce delle comunicazioni eventualmente ancora inviate in quel luogo;

deve pertanto ritenersi che, ove il mittente spedisca una comunicazione all'indirizzo del destinatario che appare ancora tale al momento della spedizione della comunicazione, l'eventuale accettazione o buon fine della spedizione (per le più varie ragioni possibili) vale a rendere operativa la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., dovendo ritenersi non interrotto il legame tra detto indirizzo e il destinatario, avuto riguardo agli oneri di diligenza e di autoresponsabilità ragionevolmente esigibili nei confronti del destinatario nella fase transitoria;

con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1334, 1335, 2193 e 2697 c.c., nonché dell'art. 115 c.p.c., per avere la corte territoriale omesso di rilevare come, una volta appurato che la comunicazione di disdetta



non è pervenuta all'indirizzo del destinatario di cui all'art. 1335 c.c., non operi la corrispondente previsione di legge, con il conseguente onere del mittente di dimostrare che il soggetto che abbia eventualmente ritirato la comunicazione disponesse di un titolo legittimante il ritiro con effetti nei confronti del destinatario, e non invece, come sostenuto dal giudice *a quo*, che sia onere del destinatario fornire la prova della revoca della delega precedentemente conferita a quel soggetto;

il motivo è infondato;

osserva il Collegio come, conformemente a quanto argomentato in relazione alla decisione del primo motivo di ricorso, una volta rilevato come la comunicazione della disdetta inviata dalla società locatrice ebbe effettivamente a pervenire all'indirizzo della Roberto s.r.l., ne deriva, quale logica conseguenza, la piena operatività della presunzione di conoscenza di tale comunicazione in conformità alle indicazioni di cui all'art. 1335 c.c.;

al riguardo, deve ritenersi del tutto irrilevante la circostanza che il soggetto che provvede a ritirare il plico per la Roberto s.r.l. presso la sede indicata dal mittente conservasse o meno un'effettiva legittimazione al compimento di tali operazioni di ritiro, trattandosi di questioni che risultano essersi integralmente esaurite entro la sfera di gestione e di controllo della stessa Roberto s.r.l. alla cui responsabilità devono, di conseguenza, ragionevolmente ascrivere tutti gli effetti di una gestione eventualmente inefficiente, o non adeguatamente o sufficientemente partecipata ai terzi (siano essi le controparti contrattuali o gli uffici postali competenti allo smistamento e al rilascio della corrispondenza), di tali relazioni o rapporti;

con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1334, 1335 e 2697 c.c., nonché degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., per avere la corte territoriale



erroneamente escluso, una volta ammessa l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la possibilità, per l'odierna società ricorrente, di offrire la prova contraria e liberatoria mediante l'ammissione dei mezzi istruttori proposti; e per aver omesso di dettare alcuna motivazione in relazione al punto concernente la ritenuta irrilevanza delle prove richieste dalla ricorrente al fine di dimostrare di non aver potuto prendere conoscenza, senza propria colpa, della comunicazione della disdetta da parte della società locatrice;

il motivo è inammissibile;

premesso il difetto, nel corpo del ricorso, di alcuna concreta e riconoscibile argomentazione critica a fondamento della denunciata violazione degli artt. 1334, 1335 e 2697 c.c., osserva il Collegio come, con riguardo alla dedotta violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., la corte territoriale abbia elaborato il discorso giustificativo posto a sostegno della decisione impugnata attraverso il richiamo e l'integrale condivisione della motivazione posta dal primo giudice a fondamento dell'ordinanza del 19 marzo 2018 (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata);

sulla scorta di tale premessa, al fine di assolvere compiutamente ai propri oneri di puntuale e completa allegazione del ricorso imposti dall'art. 366 n. 6 c.p.c., la società ricorrente avrebbe dovuto, non solo allegare, direttamente o indirettamente (con rinvio ai brani corrispondenti), detta ordinanza, ma altresì provvedere alla relativa localizzazione tra gli atti prodotti in questo giudizio di legittimità, ovvero riferire della relativa eventuale presenza nel fascicolo relativo al giudizio di primo grado (eventualmente acquisito in quello di appello) in conformità a quanto raccomandato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317 - 01);



varrà sottolineare, con particolare riferimento alla modalità di motivazione *per relationem* cui è ricorso il giudice d'appello, come, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appello sia motivata *per relationem* alla pronuncia di primo grado (sia essa la sentenza definitiva della lite, sia essa un'ordinanza pronunciata nel corso del giudizio, ove contro quest'ultima sia stata rivolta la critica del ricorrente), al fine ritenere assolto l'onere ex art. 366, n. 6, c.p.c. occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice d'appello, nonché le critiche ad essa avanzate con l'atto di gravame, che è necessario individuare al fine di evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali (Sez. U, Sentenza n. 7074 del 20/03/2017 Rv. 643334 - 01);

nella violazione di tali principi deve ritenersi incorsa la società ricorrente con il motivo d'impugnazione in esame, con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza della censura formulata al fine di giudicare la fondatezza del motivo d'impugnazione proposto;

con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 342 c.p.c. in relazione all'art. 163 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente giudicato inammissibili le istanze istruttorie avanzate in primo grado dall'odierna società dalla società conduttrice e dalla stessa riproposte in appello nel pieno rispetto del principio di specificità;

il motivo è inammissibile;

osserva il Collegio come la motivazione del primo giudice qui censurata deve ritenersi aggiuntiva a quella nella specie consolidatasi a seguito del riconoscimento dell'inammissibilità del terzo motivo precedentemente esaminato;



detta motivazione, peraltro, risulta altresì aggiuntiva ad un'ulteriore motivazione con la quale il giudice d'appello ha ribadito l'irrilevanza dei mezzi di prova proposti (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata); anche tale motivazione di irrilevanza non risulta impugnata dalla società ricorrente, né risulta che quest'ultima, vertendosi in tema di vizio concernente la violazione di una norma del procedimento, abbia opportunamente provveduto ad evidenziarne la concreta rilevanza ai fini della decisione;

con il quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione falsa applicazione degli artt. 1334, 1335 e 2697 c.c., degli artt. 134 e 112 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., nonché per omesso esame di un punto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere la corte territoriale erroneamente limitato la pronuncia di rigetto delle istanze istruttorie avanzate dalla Roberto s.r.l. alle sole prove orali, senza pronunciare alcunché sull'istanza istruttoria avanzata ai sensi dell'art. 210 c.p.c. o, in ipotesi, dell'art. 213 c.p.c., avente ad oggetto l'esibizione, da parte di Poste Italiane s.p.a., dell'ipotetica delega conferita dalla Roberto s.r.l. al commercialista in tesi incaricato per il ritiro del plico alla prima asseritamente recapitato in data 29/4/2016;

il motivo è inammissibile;

osserva il Collegio come, anche con riguardo alle (disattese) istanze proposte ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c. l'odierna società ricorrente si sia inammissibilmente limitata a un'indicazione del tutto generica di quanto domandato nel corso del giudizio, in violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., non avendo la ricorrente avuto cura di riprodurre il contenuto delle proprie istanze, né di riprodurre il contenuto della sentenza di primo grado e di quella di appello (nella specie limitato al mero rinvio alla pagina relativa);



in forza di tale carenza, risulta peraltro impossibile valutare se la censura dell'omessa pronuncia sul relativo (e non meglio precisato) motivo d'appello fosse effettivamente ammissibile in questa sede ai sensi dell'art. 360-*bis* n. 2, c.p.c., dovendo nella specie richiamarsi l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la violazione dei principi regolatori del giusto processo, e cioè delle regole processuali ex art. 360 n. 4 c.p.c., deve avere carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denuncia (Sez. 3, Sentenza n. 22341 del 26/09/2017, Rv. 646020 - 03; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26087 del 15/10/201, Rv. 655459 - 01);

con il sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 295 e 355 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che il giudizio di querela di falso avente ad oggetto la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la disdetta contrattuale inviata dalla società locatrice non rivestisse carattere pregiudiziale rilevante ai sensi dell'art. 295 c.p.c. rispetto all'odierno giudizio di merito;

con il settimo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 416 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto incontestata, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la circostanza relativa alla (pretesa) telefonata intercorsa tra i legali rappresentanti delle due società contraenti, trattandosi di una circostanza di fatto di per sé del tutto incompatibile con la condotta costantemente tenuta dalla Roberto s.r.l. nel corso del processo;

entrambe le censure devono ritenersi assorbite o, comunque, superate in considerazione della sorte dei precedenti motivi di ricorso; e



tanto, al di là dell'ulteriore oggettiva irrilevanza di quanto dedotto attraverso la proposizione del settimo motivo;

in forza di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;

dev'essere, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*quater*, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*quater*, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione dell'8/06/2023.

Il Presidente

Raffaele Frasca

